D. D. STATALE "2° CIRCOLO"
SOMMA VESUVIANA (NA)
Prot. 0004332 del 08/11/2022
II (Uscita)

2° CIRCOLO DIDATTICO DI SOMMA VESUVIANA

Via Don Minzoni, n. 16 - 80049 Somma Vesuviana (NA)

Tel. 081.3763186 - naee21400p@istruzione.it
naee21400p@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 80022080636 - Codice meccanografico NAEE21400P

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento del Secondo Circolo di Somma Vesuviana e viene redatto a norma dalla legge 29 maggio 2017 n. 71

"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo".

PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno ampiamente diffuso tra i giovani e si concretizza in atti di aggressione che avvengono spesso in assenza di testimoni adulti. Il bullismo oggi non si realizza solo "in presenza" ma anche sui social e comunque in ambiente virtuale, determinando così quello che viene definito "Cyberbullismo". Il fenomeno del cyberbullismo viene definito così dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, accompagnate quasi sempre dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle leggi in vigore. La scuola deve farsi carico della prevenzione e della lotta al bullismo e al cyberbullismo anche perché il fenomeno ha inizio proprio tra i banchi , per poi continuare anche al di fuori dell'ambiente scolastico.

Pertanto, visti

- gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- la direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- la Legge n.71/2017

viene così integrato il Regolamento d'Istituto as 2022/23

Art. 1

Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 2

Il cyberbullismo è un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. È un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3

Gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Art.4

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici rientrano nelle azioni perseguibili a scuola.

Art.5

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all' interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

Art.6

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all' interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per

finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all' interno dell' istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 7

I genitori

- ✓ devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;
- ✓ devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;
- ✓ devono vigilare sull' uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- ✓ devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;
- ✓ devono conoscere i regolamenti d'istituto;
- ✓ devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 8

Il Secondo Circolo è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio;

Il Dirigente Scolastico:

- individua le referenti del bullismo e del cyberbullismo: Calemme Fortuna, Vecchione Annamaria e il relativo gruppo di lavoro; team digitale: Esposito Abate Cristina, Pone Luigi Francesco,Trascente Marianna; la referente di educazione civica: Miranda Maria.
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata;
- favorisce la discussione all' interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all' esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 9

Il referente del bullismo e cyberbullismo coordina il gruppo di lavoro per la promozione della conoscenza e della consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo. Il gruppo di lavoro propone:

- progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale, anche con la partecipazione di enti esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia;
- attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- convegni, seminari, corsi, attività anche per la giornata nazionale contro il " Bullismo"

Art.10

Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Art. 11

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- ✓ la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo,specie se reiterata;
- ✓ l'intenzione di nuocere;
- ✓ l'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Cyberbullismo**:

Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
Harassment:molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico.
Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimomessaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art.12

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto. Gli episodi di cyberbullismo saranno sanzionati con "Richiamo verbale o ammonizione scritta (preside o docente)

Fanno parte del presente Regolamento:

- procedura da seguire in base alla LEGGE 71 DEL 29 MAGGIO 2017
- "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"
- LEGGE 71 DEL 29 MAGGIO 2017

Nel mondo della scuola il bullismo spesso si genera e si manifesta: il bullo attua le sue prepotenze e la vittima vive il suo dramma facendo sì che l'esperienza scolastica acquisisca una connotazione negativa che va ad influire sul regolare sviluppo dei soggetti coinvolti. Ecco perché la scuola rappresenta il luogo migliore in cui iniziare a fare prevenzione e promuovere una cultura prosociale.
Al fine di:

- interrompere la sofferenza della vittima
- responsabilizzare il bullo/i rispetto a ciò che ha/hanno fatto
- mostrare a tutti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire
- rassicurare le famiglie di tutti gli studenti che la scuola possiede gli strumenti per la gestione dei casi.

Prima segnalazione
Ha lo scopo di escludere che un potenziale caso di bullismo e cyberbullismo non venga considerato perché sottovalutato. La segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, genitori, docenti, personale ATA).
Valutazione approfondita del caso
Ha lo scopo di:

- raccogliere informazioni sull'accaduto
- valutare il livello di sofferenza della vittima

valutare le caratteristiche comportamentali di rischio del bullo

- valutare la tipologia e gravità dei fatti al fine di poter definire l'intervento Si svolge attraverso colloqui approfonditi con i soggetti coinvolti condotti dal referente e, se ritenuto necessario, da un membro del team, ai quali spetta il compito di compilare un'apposita scheda di valutazione .

Gestione del caso

Si caratterizza per la scelta del tipo di intervento in base al livello di priorità emerso in fase di valutazione. Gli interventi possibili sono i seguenti:

- **approccio educativo con la classe**: condotto dall'insegnante di classe con l'ausilio del team per le emergenze sia nella fase progettuale che, se necessario, in quella operativa. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare e responsabilizzare la classe. A questo fine l'Istituto mette a disposizione dei docenti il materiale con esempi di interventi di prevenzione universale sia per la Scuola Primaria.
- **Intervento individuale**: è caratterizzato da un colloquio di supporto con la vittima, da uno riparativo con il bullo condotto dal referente ed alla presenza di un membro del team, dall'attuazione di eventuali misure sanzionatorie previste nel Regolamento d'Istituto ed interventi psico – educativi operati da specialisti. L'intervento con la vittima ha lo scopo di supportare la vittima nell'essere più assertiva e nel farsi rispettare, nello sviluppare fiducia in sé e negli altri, nel credere che il bullismo può essere risolto. Il colloquio con il bullo, invece, è caratterizzato da due fasi: una prima fase di ascolto attivo non giudicante, al fine di comprenderne pensieri, sentimenti e bisogni, ed una seconda, la "restorative enquiry", in cui si fa riflettere il bullo sul passato, sulla situazione presente e su ciò che dovrebbe accadere in futuro attraverso uno schema-guida del colloquio. L'obiettivo è quello di responsabilizzare il bullo verso il proprio comportamento, individuare strategie e comportamenti alternativi e di motivarlo a prendersi un impegno a riguardo.
- **Gestione della relazione**: strategia rivolta a far comprendere cosa è successo e creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione tra bullo e vittima. E' adottata principalmente da un esperto esterno e da un docente con competenze specifiche se presente nel team.
- **Coinvolgimento della famiglia**: come specificato nell'art.5 della Legge 71/2017 "Salvo il fatto costituisca reato, ..., il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguatamente azioni di carattere educativo." L'intervento sarà condotto dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dal Referente o altro membro del team allo scopo di scambiarsi informazioni sull'accaduto e rendere la famiglia parte attiva nella risoluzione del problema.
- **Supporto intensivo a lungo termine e di rete**: consiste nell'attivazione da parte della scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, di un ponte famiglia – istituzioni territoriali (vedi Vademecum rete territoriale)
- **Monitoraggio**: è una fase necessaria nella gestione del caso in quanto permette di valutare l'efficacia degli interventi attuati e di predisporre ulteriori azioni educative necessarie.

PROCEDURA DA ADOTTARE IN CASO DI EPISODI DI CYBERBULLISMO (LEGGE 71 DEL 29 MAGGIO 2017)

DOCENTE: Informa il Dirigente Scolastico

DIRIGENTE SCOLASTICO: ai sensi dell'art. 5, co. 1, l. 71/17 il Dirigente scolastico - venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo - informa i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, attivando al contempo adeguate azioni di carattere educativo, "salvo che il fatto costituisca reato"; se il fatto costituisce reato, infatti, dovrà comportarsi conseguentemente;

GENITORI: Fanno istanza di oscuramento/rimo zione/blocco dei contenuti al gestore del sito internet o del social media al titolare del trattamento dati

GESTORE DEL SITO INTERNET O DEL SOCIAL MEDIA/TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Rimuove i contenuti entro 48 ore.
Se dopo le 48 ore non è avvenuta la rimozione o il blocco richiesto o comunque, nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media:

GENITORI: Rivolgono analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
GARANTE: Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta dispone il blocco o vieta il trattamento illecito .
Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo
Dichiarazione dei diritti in Internet del 28 luglio 2015, documento fondamentale per garantire a ciascun individuo l'esercizio di una cittadinanza digitale attiva nel rispetto della libertà, della dignità e della diversità di ogni persona Regolamento generale per la protezione dei dati personali dell'Unione Europea 2016/679 D. Lgs 101/2018 Aggiornamento Codice della Privacy

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Imperatrice